



Comune di Prato
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti

Oggetto: appalto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di mercato metropolitano e area a verde del Progetto PIU – Gara n. 599

CIG: 7364399E4B
CUP: C37G16000010001
CPV: 45210000-2.

Disciplinare di gara

Indice

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
- Art. 3 – Subappalto
- Art. 4 – Finanziamento e pagamento
- Art. 5 – Normative di riferimento
- Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 7 – Documenti di gara
- Art. 8 – Modelli di gara
- Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara
- Art. 10 - Condizioni di partecipazione
- Art. 11 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
- Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. 13 – Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- Art. 14 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara
- Art. 15 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.
- Art. 16 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara
- Art. 17 – Modalità e termini di presentazione dei plichi
- Art. 18 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
- Art. 19 – Svolgimento della gara
- Art. 20 – Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte
- Art. 21 – Soccorso istruttorio
- Art. 22 – Aggiudicazione
- Art. 23 – Adempimenti dell'aggiudicatario
- Art. 24 – Disposizioni varie
- Art. 25 – Privacy e accesso agli atti
- Art. 26 – Comunicazioni
- Art. 27 – Responsabile del procedimento
- Art. 28 – Forme di pubblicità
- Art. 29 - Definizione delle controversie
- Art. 30 – Ricorsi

Art. 1 – Premesse.

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal **Comune di Prato** (C.F. 84006890481 - codice AUSA 0000241791) con sede in Prato (codice NUTS IT115), Piazza del Comune n. 2, per l'affidamento dei lavori a corpo per la realizzazione di un mercato metropolitano e un'area a verde

nell'isolato tra via Umberto Giordano e via Bonicoli a Prato nell'ambito del progetto di innovazione urbana (PIU) POR FESR 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara riguardano le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle ulteriori informazioni relative all'appalto ed integrano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara.

I recapiti dell'Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti: Tel. 05741836672 – e-mail gare@comune.prato.it pec comune.prato@postacert.toscana.it - profilo di committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> .

Nel prosieguo del presente disciplinare, all'art. 15, sono indicati i recapiti degli uffici ai quali rivolgersi per ottenere specifiche informazioni.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 199 del 01/02/2018 e, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, Codice).

La procedura di gara non si svolge in modalità elettronica.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di realizzazione, attraverso il recupero di complessi industriali dismessi, di servizi pubblici quali una Mercato Metropolitan e un'area a verde nell'isolato tra via Umberto Giordano e via Bonicoli. In riferimento alle disposizioni del PIU l'opera pubblica oggetto del presente appalto è composta da 2 (due) operazioni che derivano dalle linee di azione previste dal POR. Ciascuna operazione ha una fonte di finanziamento autonoma e distinta dalle altre e proviene dalla singola azione specificamente individuata dal Por CreO FESR 2014-2020. Le operazioni che compongono l'opera pubblica oggetto del presente appalto di lavori sono:

- 1) Operazione Mercato metropolitano (Azione 9.6.6 a.1) - CODICE SIUF (ID UTENTE): utente46;
- 2) Operazione Smart grid Azione 4.1.1 (lotto 2) - CODICE SIUF (ID UTENTE): utente34;

Ogni operazione del PIU è individuabile all'interno del progetto esecutivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consentire la realizzazione compiuta dell'opera secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e delle disposizioni della D.L. in fase esecutiva.

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Michela Brachi con determinazione dirigenziale n. 3096 del 10/11/2017.

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Prato (codice NUTS ITI15).

Il CUP dell'opera è C37G16000010001.

Il CIG che identifica la presente gara è 7364399E4B.

Riguardo al codice CIG, si avvisa che, poiché, secondo quanto previsto al successivo articolo 4 e nel capitolato speciale d'appalto ad ogni Operazione corrisponderà un distinto codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG che identifica la presente gara è stato acquisito come relativo ad un accordo quadro ai soli fini di consentire in seguito l'acquisizione di due CIG derivati che corrisponderanno alle due Operazioni.

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali elencati al successivo articolo 7.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.341.637,58, (euro unmilionetrecentoquarantunomilaseicentotrentasette//58), di cui € 36.394,16, (euro trentaseimilatrecentonovantaquattro//16), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera è individuato, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, in Euro 402.605,96 (quattrocentoduemilaseicentocinque//96).

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 1.305.243,42, (euro unmilionetrecentocinquemiladuecentoquarantatre//42).

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione obbligatoria (si/no) | Importo (€) | % | Prevalente o scorporabile |
|---|-----------|------------|-------------------------------------|--------------|-------|---------------------------|
| Edifici Civili e Industriali | OG1 | III | si | 743.569,53 | 55,42 | prevalente |
| Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS6 | I | no | 265.210,09 | 19,77 | scorporabile |
| Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | II | si | 332.857,97 | 24,81 | scorporabile |
| Totale | | | | 1.341.637,58 | 100% | |

Per quanto riguarda il subappalto si veda quanto riportato al successivo articolo 3.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 287 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria per ritardata esecuzione rimane stabilita nella misura dell' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Art. 3 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Il subappalto è ammesso, nei limiti di cui all'art. 105 del Codice, esclusivamente per le seguenti categorie di lavori e nelle misure di seguito riportate:

- Cat. OG1
- Cat. OS6

tutte nell'insieme subappaltabili fino al raggiungimento massimo della misura del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, le lavorazioni della

- Cat. OS30

individuata ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10/11/2016, può essere subappaltata nel limite massimo del 30% della singola categoria di lavori ed il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il valore del subappalto di cui al paragrafo precedente (Cat. OS30) non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE, parte II sez. D, la volontà di ricorrere al subappalto, nonché, nel modello 2, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Qualora il concorrente intenda subappaltare qualcuna delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, cioè:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

è obbligatoria, nei termini sopra indicati, l'indicazione della terna di subappaltatori per ciascuna delle attività da subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Si segnala già in questa sede la rilevanza delle suddette attività nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Si rammenta pertanto che qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto per qualcuna di dette attività dovrà tassativamente indicare la terna dei subappaltatori e presentare la documentazione richiesta già in sede di gara, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Ai subappaltatori indicati è richiesto il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al successivo articolo 10.

I subappaltatori indicati non devono partecipare alla procedura di affidamento; in caso contrario non potranno assumere la veste di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 4 del codice.

I subappaltatori indicati devono presentare l'autocertificazione e il DGUE secondo quanto indicato nelle specifiche per la presentazione della documentazione amministrativa.

Ove il concorrente non sia qualificato per la categoria OS30 nella misura sufficiente per la partecipazione alla gara, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, comporta l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 4 – Finanziamento e pagamento

L'appalto è finanziato in parte con fondi dell'Unione Europea, per il tramite della Regione Toscana, ed in parte con mutuo Cassa DD.PP.;

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice e alle condizioni ivi indicate, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

E' obbligatoria la fatturazione elettronica.

Trattandosi di opera finanziata con mutuo Cassa DD.PP. il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale.

L'appalto è connesso ad un progetto finanziato dai fondi dell'Unione Europea.

Ad ogni operazione del PIU è collegato un quadro economico, i due quadri economici delle operazioni compongono il quadro economico complessivo dell'opera pubblica oggetto del presente appalto di lavori. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata nei confronti di ogni quadro economico relativo alle operazioni facenti capo alle distinte linee di finanziamento del POR. Nel rispetto, quindi, della tenuta contabile di ciascuna operazione, gli Stati Avanzamento Lavori e lo Stato Finale dell'Intervento devono essere prodotti sia integralmente, cioè riferiti all'opera pubblica nel suo complesso, che parzialmente, ovvero relativi alla singole operazioni. Le corrispondenti fatture dovranno essere analogamente distinte per operazioni anche se emesse alla stessa data in forza di un unico SAL. Le fatture devono quindi essere riferite agli investimenti previsti per ciascuna operazione, corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento contabile della spesa e riportare sulle stesse:

“Progetto cofinanziato dall'Azione 9.6.6 a.1 Mercato Metropolitan del POR FESR 2014-2020 – Regione Toscana - CODICE SIUF (ID UTENTE): utente 46;

Progetto cofinanziato dall'Azione 4.1.1 Smart Grid del POR FESR 2014-2020 – Regione Toscana - CODICE SIUF (ID UTENTE): utente 34.

Ad ogni operazione corrisponderà un diverso CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 – Normative di riferimento

La gara è disciplinata dalle norme contenute nel disciplinare di gara, sia nella presente versione che in quella pubblicata sulla G.U.R.I., dalle norme del Codice, del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo “Regolamento”) nella parte vigente, e della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate negli atti e negli elaborati di gara.



L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

In riferimento all'art. 42 del Codice, alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, che dovrà essere osservato in ogni fase della procedura di affidamento e la cui formale accettazione sarà condizione per la stipula del contratto.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Non è obbligatorio allegare la copia firmata del codice deontologico degli appalti comunali fra la documentazione amministrativa di gara, né presentare in gara espressa dichiarazione di accettazione dello stesso.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

Il prezzo offerto non deve essere, comunque, superiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Vedasi anche il successivo articolo 16 per le modalità di espressione dell'offerta e il successivo articolo 20 per quanto riguarda l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Art. 7 – Documenti di gara

I documenti di gara sono i seguenti:

- Bando di gara nella versione pubblicata sulla G.U.R.I.
- Disciplinare di gara.
- Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE
- Elaborati del progetto esecutivo:

Progetto architettonico

- A01_Inquadramento generale - scala varie
- A02_Planimetria generale e sezioni ambientali - scala varie
- A03_Planimetria dei sottoservizi - scala 1:500
- A04_Stato attuale - scala 1:100
- A05_Stato attuale - scala 1:100
- A06_Progetto - scala 1:100
- A07_Progetto - scala 1:100
- A08_Stato sovrapposto - scala 1:100
- A09_Particolari costruttivi - scala varie
- A10_Particolari costruttivi - scala 1:10
- A11_Particolari costruttivi - scala 1:20
- A12_Abaco infissi - scala 1:50
- A13_Progetto Legge 13 - scala 1:100
- A14_Progetto Legge 13 - scala 1:20
- A15_Progetto rete di smaltimento - scala 1:100
- A16_Viste
- A17_Piano di manutenzione
- A18_Computo metrico estimativo
- A19_Elenco prezzi
- A20_Analisi prezzi
- A21_Stima incidenza mano d'opera
- A22_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici

Progetto Impianti elettrici

- E01_Planimetria impianti elettrici ed impianto fotovoltaico – scala 1:100
- E02_Planimetria impianti speciali – scala 1:100

E03_Schema impianto FV
E04_Particolare cabina Enel ed utente
E05_Schema di collegamento centrale illuminazione di emergenza - scala 1:100
E06_Schema a blocchi impianto rilevazione incendi
E07_Schema a blocchi impianto diffusione sonore EVAC
E08_Schema a blocchi impianto gestione e supervisione
E09_Schemi quadri elettrici
E10_Relazione di calcolo
E11_Relazione tecnica specialistica
E12_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici
E13_Piano di manutenzione
E14_Computo metrico estimativo
E15_Elenco prezzi
E16_Analisi prezzi
E17_Stima incidenza mano d'opera

Progetto Impianti meccanici

M01_Impianto di condizionamento, idrico sanitario e scarico acque reflue - scala 1:50/1:100
M02_Impianto di condizionamento, idrico sanitario - Schemi idraulici di principio
M03_Impianto di condizionamento, idrico sanitario e scarico acque reflue - Prescrizioni tecniche
M04_Impianto idrico antincendio - scala 1:100
M05_Impianto evacuazione fumo e calore - copertura - scala 1:100
M06_Relazione tecnica specialistica
M07_Relazione di calcolo
M08_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici
M09_Relazione tecnica ai sensi della L. 10/91 e del Decreto Interministeriale 26/06/2015
M10_Individuazione stratigrafie
M11_Piano di manutenzione
M12_Computo metrico estimativo
M13_Elenco prezzi
M14_Analisi prezzi
M15_Stima incidenza mano d'opera

Progetto delle Strutture

S01_Strutture - Planimetria, carpenteria metallica e particolari
S02_Relazione tecnica generale
S03_Relazione materiali impiegati
S04_Fascicolo dei calcoli
S05_Piano di manutenzione
S06_Computo metrico estimativo
S07_Elenco prezzi
S08_Analisi prezzi
S09_Stima incidenza mano d'opera
S10_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

SIC01_Piano di sicurezza e di coordinamento
SIC02_Stima dei costi della sicurezza
SIC03_Layout di cantiere
SIC04_Fascicolo dell'opera
SIC05_Relazione elaborato tecnico della copertura
SIC06_Planimetria elaborato tecnico della copertura

Relazioni

R01_Relazione generale
R02_Relazione geologica
R03_Valutazione previsionale di impatto acustico
R04_Capitolato speciale d'appalto
R05_Cronoprogramma delle lavorazioni
R06_Quadri economici
R07_Schema di contratto

Art. 8 – Modelli di gara

I modelli di gara sono i seguenti:

- mod. 1 – non presente per questa gara;
- mod. 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod. 4 – DGUE;
- file XML per la redazione del DGUE on line;
- mod. 5 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 – modello per la presentazione dell'offerta economica;

Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

Art. 10 - Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma



alla medesima gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 59 comma 1, quarto periodo del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I predetti divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett.a) del Codice, non potrà essere autorizzato il subappalto ove il subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara.

I subappaltatori non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

L'indicazione nella/nelle terne di un subappaltatore per il quale sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 5 del Codice comporta l'esclusione dalla gara anche del concorrente.

Il subappalto delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riportate nell'elenco di cui al precedente articolo 3, presuppone l'iscrizione del subappaltatore nella white list della competente Prefettura, o quantomeno la presentazione della domanda di iscrizione.

La verifica dei requisiti richiesti ai subappaltatori eventualmente indicati nella/nelle terne, avverrà prima dell'adozione del provvedimento di integrazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Art. 11 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovvero:

OG1 classifica III;

OS6 classifica I

OS30 classifica II

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 79, comma 16, secondo periodo, del Regolamento e ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 248 del 10/11/2016, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Le lavorazioni della categoria OS6, non a qualificazione obbligatoria, sono assumibili ed eseguibili dall'operatore economico privo della relativa qualificazione a condizione che sia qualificato nella categoria prevalente anche per l'importo delle opere della Categoria OS6 (in aggiunta all'importo delle opere della categoria prevalente che intende eseguire).

Le lavorazioni della Categoria OS30 sono subappaltabili nel limite massimo del 30%, pertanto l'operatore economico qualificato per il 70% dell'importo delle opere della categoria OS30 può partecipare alla gara a condizione che dichiari la volontà di affidare in subappalto nei limiti consentiti dalla legge le opere della Categoria OS30 e sia qualificato nella categoria prevalente anche per l'importo delle opere della Categoria OS30 per il quale è carente di qualificazione (in aggiunta all'importo delle opere della categoria prevalente che intende eseguire e dell'eventuale qualificazione necessaria in conseguenza dell'assunzione delle opere della cat. OS6 in assenza di specifica qualificazione).

In relazione a quanto sopra specificato si fa comunque presente che la qualificazione nella categoria OG1, classifica III, consente di sopperire alla carenza di qualificazione nella categoria OS6 (qualora si assumano anche i lavori della predetta categoria) e di partecipare alla gara pur se in possesso di qualificazione nella categoria OS30 (o OG11) in classifica I, assumendo il 100% delle lavorazioni riconducibili alla predetta categoria e dichiarando nel contempo il subappalto di tali opere nel limite di legge del 30%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella

misura minima del 10 per cento. L'impresa mandataria in ogni caso deve assumere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento.

Il raggruppamento orizzontale può essere costituito secondo le predette regole per ciascuna delle categorie di lavoro di cui si compone l'opera, ma l'impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente OG1, deve essere la mandataria dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Indipendentemente dall'importo per il quale il concorrente deve qualificarsi, in ragione dell'importo complessivo della gara e delle singole categorie di lavoro di cui si compone l'opera, non è ammessa la qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Ciascun sub raggruppamento deve essere costituito secondo le regole sopra indicate per i raggruppamenti di tipo orizzontale con il vincolo, già richiamato, per il quale l'impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente OG1, deve essere la mandataria dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 92 del Regolamento, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, nel rispetto dei requisiti posseduti, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del codice, la mandataria del raggruppamento o del sub orizzontale, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

La certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;

- volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

requisiti tecnico-organizzativi:



- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
 - esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
 - costo complessivo sostenuto per il **personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
 - dotazione stabile di **attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativa al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione nella categoria OS30, individuata ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10/11/2016, non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Si precisa che la certificazione di qualità è avvalibile solo se annotata su un'attestazione SOA.

Si precisa inoltre che i requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite avvalimento.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal disciplinare di gara.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Si fa presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

Per le categorie di lavoro diverse dalla prevalente per le quali l'impresa non possiede la specifica qualificazione, ma che sono subappaltabili o non a qualificazione obbligatoria, vanno comunque dichiarate le quote di partecipazione e di esecuzione comprensive del subappalto, fermo restando che verrà verificato che i requisiti non posseduti dall'impresa per la specifica categoria siano da essa posseduti nella categoria prevalente e che, per le categorie a qualificazione obbligatoria, sia stata dichiarata la volontà di affidare in subappalto le opere corrispondenti, sempre che detto subappalto sia possibile in ragione della tipologia di categoria di lavoro e della percentuale sull'importo complessivo dei lavori.

Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto arrotondato all'unità inferiore, e quindi ad Euro 26.832,00.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione in contanti dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (Intesa Sanpaolo Spa) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 599 – PROGETTO PIU – mercato metropolitano e area a verde - garanzia provvisoria".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite bonifico bancario, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara, l'ordine del bonifico effettuato verso la Tesoreria comunale - conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo Spa intestato a Comune di Prato - IBAN IT72T030692153110000046012 riportante sempre la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 599 – PROGETTO PIU – mercato metropolitano e area a verde - garanzia provvisoria".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite assegni circolari, gli stessi dovranno essere intestati al TESORIERE DEL COMUNE DI PRATO ed allegati alla documentazione amministrativa di gara.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. [.....]. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. [.....]. [.....].”

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.”

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa

raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio anche attraverso una delle consorziate;

- in caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del Codice;
- le polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

Art. 13 – Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00). L'importo del contributo è stabilito secondo la deliberazione dell'Autorità n. 1377 del 21/12/2016. Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 14 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato all'art. 7 del presente disciplinare, è disponibile sul profilo di committente del Comune di Prato, il cui indirizzo internet è indicato al precedente articolo 1. Dalla pagina del profilo di committente occorre scegliere "gare di appalto aperte e ristrette" e quindi entrare nella pagina della specifica gara consultando le schede del bando e del progetto.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato liberamente recandosi in Prato via Pistoiese n. 158 dove, nei giorni e negli orari sotto indicati, sarà presente personale incaricato dall'Amministrazione che consentirà l'accesso ai luoghi di interesse.

Detto personale sarà presente:

- martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16 febbraio,
 - martedì 20, mercoledì 21, venerdì 23 febbraio;
 - martedì 27, mercoledì 28 febbraio e venerdì 02 marzo,
- sempre dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per effettuare il sopralluogo all'edificio dovranno essere indossate scarpe anti infortunistiche ed elmetto.

Il personale che consentirà l'accesso non ritirerà deleghe, né compilerà liste di chi ha eseguito il sopralluogo.

Non vi è pertanto luogo a rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo.

I concorrenti possono pertanto effettuare il sopralluogo autonomamente autocertificandone l'esecuzione mediante dichiarazione da presentare fra la documentazione amministrativa di gara, come da previsione contenuta nel modello 3.

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva possono incaricare un unico soggetto per l'esecuzione del sopralluogo nell'interesse di tutte le imprese raggruppate. Ciascuna di esse, avendo incaricato per il sopralluogo una persona di fiducia, potrà pertanto rendere la dichiarazione di cui al punto 13 del modello 3.

Art. 15 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, in Via dell'Accademia 42 - Prato, tel. 05741836672, email

gare@comune.prato.it.

Per ottenere chiarimenti di natura tecnica, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Urbanistica del Comune di Prato, in viale V. Veneto, 9 - Prato, tel. 05741835966, 05741835988, 05741835914, 05741836656 e 05741835625 e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi; eventuali ulteriori giorni di chiusura sono pubblicizzati sul sito internet dell'Ente (www.comune.prato.it).

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 07/03/2018, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 09/03/2018.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 16 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico contenente la documentazione di gara di seguito indicata.

Detto plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/Fax per le comunicazioni] e riportare la dicitura "NON APRIRE – Contiene offerta per gara PROGETTO PIU - mercato metropolitano e area a verde – Gara 599 - CIG 7364399E4B – competenza servizio SE". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti di tali soggetti.

Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A – gara n. 599 – Documentazione amministrativa";

"B - gara n. 599 - Offerta economica".

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**A - gara n. 599 – documentazione amministrativa**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e), f) o g) del Codice, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegare le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento e dell'art. 83 comma 8 del Codice;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento e dell'art. 83 comma 8 del Codice;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento e dell'art. 83 comma 8 del Codice, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo;

- nel caso in cui il concorrente intenda o debba ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto con conseguente esclusione nel caso in cui il subappalto sia necessario per la qualificazione e per l'esecuzione dei lavori.

Non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del Codice salvo il caso in cui l'operatore economico intenda subappaltare qualcuna delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; si veda in proposito quanto indicato al precedente articolo 3.

Circa le quote di assunzione ed esecuzione dei lavori si precisa che esse devono complessivamente coprire il 100% delle lavorazioni anche se le stesse verranno affidate in subappalto. Ad esempio: l'impresa qualificata per la categoria OS30 classifica I che intenda partecipare alla gara affidando in subappalto fino al 30% delle lavorazioni di tale categoria, deve dichiarare di assumere ed eseguire il 100% delle lavorazioni della categoria OS30 e contemporaneamente di riservarsi di affidare in subappalto tali lavorazioni nei limiti di legge. Ovviamente i requisiti non posseduti dall'impresa nella categoria OS30 dovranno dalla stessa essere posseduti nella categoria prevalente OG1 ed il subappalto dovrà essere affidato ad impresa in possesso dei requisiti per eseguire le opere della categoria OS30 per l'importo del subappalto.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- dai subappaltatori indicati per l'esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- la dichiarazione, alternativa alla compilazione della parte II, sez. B del DGUE, nella quale il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possano essere ricavati i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice. A tal fine è necessario che tale banca dati o registro contenga l'indicazione di tutti i predetti soggetti, come esplitati al successivo punto A3 che tratta del DGUE;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
- la dichiarazione sul sopralluogo che non importa sia resa dai subappaltatori indicati.

A3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente e secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;

- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- dai subappaltatori indicati per l'esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

- i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;

- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:

- vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;

- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;

- non importa rispondere alla domanda sull'appalto riservato;

- alla domanda "Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?" rispondere "sì" se l'operatore economico è in possesso di attestazione SOA o "No" se non è in possesso di attestazione SOA;

- se si è risposto "Sì" alla domanda precedente:

- alla domanda "a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione:" rispondere indicando gli estremi dell'attestazione SOA (emittente, numero, data di rilascio, data di scadenza di validità triennale, quinquennale e intermedia e, se del caso, data di esecuzione della verifica triennale);

- alla domanda "b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione" rispondere www.anticorruzione.it;

- alla domanda "c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale:" riportare la norma in base alla quale è stato rilasciato il certificato, le categorie e le classifiche di qualificazione. Nel caso in cui si possieda la qualificazione per classifiche superiori alla II specificare il possesso e la scadenza della certificazione di qualità;

- alla domanda "d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?" rispondere "SI" se la qualificazione posseduta è sufficiente per partecipare alla gara nel ruolo ricoperto e "NO" se la qualificazione non è sufficiente e si deve ricorrere all'avvalimento.

- In ogni caso le informazioni richieste possono essere indicate nel modello 3 dove è contenuta una apposita dichiarazione sul possesso dell'attestazione SOA;

- se si è risposto "No" alla domanda precedente:

- non importa inserire le informazioni richieste in quanto nella parte IV la stazione appaltante ha optato per la compilazione della sezione "α";

- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento né essere subappaltatori;



- la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere;

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

Occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.

I dati degli eventuali altri soggetti possono essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4;

Laddove il concorrente dichiara al punto 5 del modello 3 che i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice possono essere ricavati da una banca dati ufficiale o pubblico Registro, fornendone gli estremi, basta inserire i dati di del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;

- va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari o subappaltatori non devono rispondere alla domanda. Devono rispondere "no" alla domanda le imprese cooptate poiché ad esse è richiesto il possesso in proprio di una qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, seppure non pertinente all'appalto specifico.

Il subappaltatore c.d. "necessario" cioè quello che deve eseguire le lavorazioni a qualificazione obbligatoria per le quali non è qualificato il concorrente, non è considerato nella presente sezione poiché non è richiesta l'indicazione della terna, quindi non deve essere indicato;

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento:

- occorre rispondere "sì" alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?" si deve utilizzare il subappalto per carenza di qualificazione nella categoria OS30 o se si intende comunque utilizzare il subappalto durante l'esecuzione del contratto per categorie per le quali si è qualificati o anche per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda subappaltare qualcuna delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, va obbligatoriamente indicata la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del Codice; si veda in proposito quanto indicato al precedente articolo 3.

Le parti del contratto per le quali si intende ricorrere al subappalto vanno dichiarate nel modello 2 rispettando le istruzioni in tal senso riportate nel presente disciplinare di gara;

- nella parte III: motivi di esclusione:

- nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016.

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna;



- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico;
- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. f-bis) e lett. f-ter) del D.Lgs. 50/2016.

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico;
- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:
 - la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
 - le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del D.Lgs. 50/2016);



- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 8a del modello 3, per rendere detta dichiarazione. Nel caso in cui il concorrente partecipi avendo presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 è stato predisposto il punto 8b del modello 3, per rendere la dichiarazione di aver presentato la domanda che deve essere allegata fra la documentazione amministrativa di gara come previsto al punto A13 dell'art. 16.

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara;

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "si" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici previsti per l'ammissione alla presente procedura, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Per consentire alla Stazione Appaltante di valutare tali requisiti in sede di gara, può essere compilata la parte II sez. A lett. c) del DGUE o le dichiarazioni di cui ai punti 9 e 11 del modello 3.

Si precisa comunque che dette dichiarazioni non sono necessarie per l'ammissione alla gara qualora si sia resa la dichiarazione generale di cui alla lettera "α" della parte IV del DGUE. Se omesse non verranno richieste né come chiarimento, né come soccorso istruttorio facendo fede il DGUE. Se presentate potranno però consentire, ove emergano dubbi sul possesso dei requisiti, la richiesta di chiarimenti o l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo. Il subappaltatore indicato non è tenuto a compilare la parte IV;

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:
 - non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto;
- nella parte VI: Dichiarazioni finali:
 - il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello 4, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;

facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,



amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

La dichiarazione sui motivi di esclusione di cui al comma 7 dell'art. 24 del Codice deve essere riferita all'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

N.B.: qualora i concorrenti, nonostante le indicazioni del presente disciplinare di gara, intendano utilizzare il modello di DGUE predisposto dal MIT, di cui alle linee guida pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, devono tenere presente che tale modello non contempla, poiché emesso prima del decreto correttivo al Codice degli appalti, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice. I concorrenti sono pertanto tenuti a renderle a parte pena l'assoggettamento a soccorso istruttorio.

A4) *I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.*

A5) *I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA, eventualmente comprensiva della certificazione di qualità, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice o che debbano, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:*

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dell'attestazione SOA, eventualmente comprensiva della certificazione di qualità, o Mod. 6 per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria, se non conseguente a procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto delle quali è carente l'impresa ausiliata. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 5 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 11.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A6) -----

A7) Solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

A8) Garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 12.

A9) Impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

Si ricorda che l'impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

A10) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito www.anticorruzione.it.

Il codice CIG che identifica la presente procedura e l'importo del contributo sono i seguenti:

- codice CIG 7364399E4B – contributo € 140,00.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la presente gara.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A11) Copia dell'attestazione SOA con allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo.

La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dalle imprese cooptate.

I concorrenti che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia del contratto** stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA.

I concorrenti ai quali è necessario il possesso di certificazione di qualità in quanto assumono lavorazioni per le quali è necessaria la qualificazione in categoria superiore alla II, che partecipano alla gara con l'attestazione SOA priva di annotazione del possesso della certificazione di qualità o con annotazione di una certificazione di qualità scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia di valida certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000**.

Alla copia della certificazione di qualità deve essere allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo.

Si ricorda che la certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e che tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

La presentazione di copia dell'attestazione SOA non è necessaria ove i dati della stessa siano idoneamente dichiarati nel DGUE o nel modello 3. Resta ferma la necessità di allegare la copia del contratto per il rinnovo o la certificazione di qualità nei casi sopra indicati.

A12) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C., debitamente sottoscritto.

In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omissa la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la



presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

Qualora siano indicate terne di subappaltatori anche i medesimi devono presentare la loro componente del PASSOE associata a quello del concorrente ed, in assenza di previsione di un ruolo appropriato nel sistema AVCPASS, dovranno definirsi come mandanti in RTI, mentre il concorrente si definirà mandatario di RTI.

A13) solo per le imprese che, avendo sede in uno dei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, partecipano avendo presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, **copia della domanda di autorizzazione.**

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**B - gara n. 599 – offerta economica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) dichiarazione di offerta, redatta secondo il modello 7, contenente:

- 1 ►** dichiarazione del ribasso percentuale, da applicarsi sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, espresso in cifre e in lettere con al massimo cinque cifre decimali;
- 2 ►** dichiarazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dell'appalto;
- 3 ►** dichiarazione dei costi della manodopera che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dell'appalto.

Ove siano utilizzate più cifre decimali di quelle indicate, si considerano quelle massime ammesse, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Tutta la documentazione da inserire nella busta "B" deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

La predetta documentazione non può presentare correzioni che non siano approvate e sottoscritte dai medesimi soggetti che devono firmare il documento.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere regolarizzata in competente bollo.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dei concorrenti con le modalità indicate al precedente articolo 14.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Le dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avvalimento, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, vanno sottoscritte dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa nel qual caso la copia fotostatica del documento di identità va allegata per ogni firmatario.

Art. 17 – Modalità e termini di presentazione dei plichi

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, con libertà di mezzi, entro **le ore 13:00 del giorno 16/03/2018**, esclusivamente all'indirizzo: **Comune di Prato – Ufficio Protocollo Generale – piazza del pesce n. 9 – 59100 Prato**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato osserva i seguenti orari di apertura:

lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

sabato e festivi esclusi.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Art. 18 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Si fa presente che durante le sedute di gara, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma AVCPASS, anche se dovuta alla mancata presentazione del PASSOE, potrà essere utilizzata l'apposita sezione del sito dell'ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti e per la verifica delle attestazioni SOA nonché del sito di ACCREDIA per la verifica dell'esistenza di certificazioni di qualità. Potranno inoltre essere consultate altre banche dati ufficiali.

Art. 19 – Svolgimento della gara

Le operazioni di gara saranno affidate ad un Seggio di gara deputato all'espletamento di tutte le operazioni di gara.

Il seggio di gara sarà assistito da un segretario verbalizzante.

L'eventuale valutazione di anomalia delle offerte verrà affidata al RUP.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 19/03/2018 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, Via dell'Accademia, 42, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse.

Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche, qualora non siano naturale prosecuzione della prima, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica,

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità;
- al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia fra uno di quelli indicati all'art. 97, comma 2, del Codice;
- nel caso di sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lett. e) del Codice, al sorteggio del coefficiente da applicare al medesimo calcolo fra i valori di 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9;
- all'apertura dei plichi e, una volta aperti, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate nel prosieguo del presente articolo.

In seguito all'esame di detta documentazione, il seggio di gara procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 20.



In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 21.

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito dell'esame delle offerte economiche, il Seggio di gara procederà, eventualmente sospendendo la seduta pubblica, alla formazione della graduatoria delle offerte previa effettuazione dei calcoli necessari.

La graduatoria delle offerte verrà determinata in ordine decrescente di ribasso offerto determinando la precedenza in graduatoria tramite sorteggio in caso di ribassi uguali.

Per la determinazione della graduatoria verrà tenuto per valido il ribasso percentuale espresso in lettere nel modello 7, considerando solo le prime cinque cifre decimali.

La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.

Il Seggio di gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 del Codice secondo il metodo sorteggiato, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

Si precisa in merito che:

- per il metodo indicato all'art. 97, comma 2, lett. b) del Codice: la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, da utilizzare per l'individuazione della prima cifra decimale, comprende tutte le offerte ammesse, comprese quelle ricadenti nel venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;

- in nessun caso si considerano accorpate offerte di ribasso uguale tanto che, ad esempio, nel caso di dieci offerte valide delle quali due con identico ribasso, si possa considerare di essere in presenza di nove ribassi. Anche laddove esista un'offerta di ribasso uguale ad altra offerta ricadente nel cosiddetto "taglio delle ali" non si procederà al taglio della ulteriore offerta, ma si procederà secondo l'ordine di graduatoria determinato tramite sorteggio.

In caso di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica e la Stazione Appaltante procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia come sopra calcolata;

In caso di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ed in tal caso si applicherà l'art. 97 comma 6 del Codice.

E' fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche nel caso in cui la soglia di anomalia non sia matematicamente determinabile in considerazione del numero delle offerte valide.

La verifica di anomalia è effettuata secondo le modalità previste all'art. 97, comma 5, del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che la migliore offerta è quella che consta del ribasso più alto, eventualmente collocata con precedenza in graduatoria per effetto del sorteggio di cui sopra rispetto ad altre con uguale ribasso, che non sia stata esclusa per effetto dell'esclusione automatica delle offerte oppure, qualora detta esclusione

automatica non abbia avuto luogo poiché è pervenuto un numero di offerte valide inferiore a 10, che non sia stata esclusa perché ritenuta irregolare nell'ambito del procedimento di verifica di congruità.

Art. 20 – Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, o qualsiasi variazione dei consorziati esecutori indicati dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto, ai sensi dell'art. 48, comma 19 bis e 19 ter del Codice, all'art. 48, comma 17, 18 e 19 del Codice;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- l'utilizzo dell'avvalimento nei casi espressamente vietati dal presente disciplinare di gara;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del Codice, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
- il fatto che l'impresa ammessa al concordato concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il fatto che ricorra il motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del Codice;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti di qualificazione richiesti per l'assunzione delle lavorazioni indicate, anche se ciò è dovuto alla mancata dichiarazione di subappalto (non sanabile con il soccorso istruttorio);
- la presentazione di contratto di avvalimento nullo;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o il subappaltatore indicato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica.

L'irregolarità formale nella dichiarazione delle quote di partecipazione e di esecuzione tale da non consentire il rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 e 83 del Codice e nell'art. 92 del Regolamento, è sanabile tramite soccorso istruttorio nei limiti dei requisiti posseduti e nel rispetto del ruolo assunto al momento della presentazione dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- la mancata effettuazione del sopralluogo, fermo restando che è sanabile attraverso il soccorso istruttorio l'autocertificazione di aver effettuato il sopralluogo medesimo;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la mancata presentazione dell'offerta economica. Si fa altresì presente che la mancata sottoscrizione dell'offerta si assimila alla non presentazione della stessa;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione del ribasso offerto o dell'indicazione del costo della manodopera o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dei lavori;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal Seggio di gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 16 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata circa i ruoli assunti dai concorrenti.

La dichiarazione delle quote delle singole lavorazioni assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione e/o regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice fermo restando che non è ammesso variare il ruolo di mandante e mandatario.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice vigente, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 16 del presente disciplinare di gara.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice (rectius il Seggio di gara) ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 9 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Non sono inoltre ammesse offerte che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Art. 21 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate via pec all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec o di un recapito di fax le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 22 – Aggiudicazione

Il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del Codice.

In questa fase il concorrente sottoposto a verifica dei requisiti che non abbia presentato il PASSOE in sede di gara, sarà invitato a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti, anche in riferimento alle imprese ausiliarie, ai consorziati esecutori e ai subappaltatori indicati nelle terne, i documenti complementari aggiornati, ivi compreso l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal Codice.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Art. 23 – Adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice;
- b) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- c) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;



d) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;

f) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato.

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando di gara e per la pubblicazione obbligatoria dell'avviso di post-informazione, quantificate in via preventiva, salvo più esatto conteggio in base alle fatture emesse dai concessionari della pubblicità, in Euro 4.000,00, considerando pari ad Euro 200,00 le spese di pubblicità sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici che avviene in regime di abbonamento.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendenti di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 4.000,00.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del Codice non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del Codice privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

La stipula del contratto resta subordinata, per i concorrenti che hanno partecipato nelle more dell'emissione di una nuova attestazione SOA o della verifica triennale di quella posseduta, al rilascio della nuova attestazione.

Il concorrente che non abbia annotato sulla propria attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale e che abbia partecipato alla gara esibendo il relativo certificato, dovrà provvedere all'annotamento prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 24 – Disposizioni varie

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per il presente appalto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, pertanto la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento in via d'urgenza.

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto;

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del Codice e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Per la presente gara non è accettata la presentazione delle offerte per via elettronica.

L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

Art. 25 – Privacy e accesso agli atti

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 26 – Comunicazioni

Fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte gli avvisi diretti ai potenziali concorrenti sono pubblicati sul profilo di committente.

Salvo quanto disposto nell'art. 15 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità:

- comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti: a mezzo posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione alla gara, oppure rilevabile dalla visura della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno via fax o attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- Comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: a mezzo posta elettronica certificata (comune.prato@postacert.toscana.it) anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo gare@comune.prato.it.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

Art. 27 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Michela Brachi. Eventuali comunicazioni dirette al predetto responsabile del procedimento dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti: e-mail: gare@comune.prato.it; pec comune.prato@postacert.toscana.it (in questo caso inoltrare la comunicazione anche alla casella di posta elettronica non certificata), indirizzo postale: c/o Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Art. 28 – Forme di pubblicità

Ai sensi del DM infrastrutture e trasporti 2/12/2016, per il bando di gara, sono adottate le seguenti forme di pubblicità:

Profilo di Committente della Stazione appaltante;

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

SITAT della Regione Toscana;

1 quotidiano a diffusione nazionale, per estratto;

1 quotidiano a diffusione locale, per estratto.

All'atto del perfezionamento del CIG il bando sarà inoltre inviato all'ANAC.

Art. 29 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Prato, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 – Ricorsi

Avverso il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, Firenze, 50122, Italia -Tel.: +39 055267301, Fax: +39 055293382, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.

Prato 05/02/2018

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli).